



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [atti@crumbria.it](mailto:atti@crumbria.it)

**ATTO N. 627**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri Carissimi e Peppucci*


***“MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO REGIONALE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali*

*il 23/12/2020*

*Trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare Permanente il 28/12/2020*



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

“Misure di semplificazione per la ripresa socio-economica del territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **Art. 2**


#### **(Misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria)**

1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell'attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:

a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all'articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, ovvero a sessanta giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

b) laddove l'amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni:

1) in via prioritaria, in modalità asincrona;



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e nel rispetto del termine di conclusione dei lavori di cui al comma 2 del presente articolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della l. 241/1990 e con riduzione del termine di conclusione dei lavori a trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, ovvero a sessanta giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ammesso esclusivamente per i casi di:

a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della l. 241/1990;

b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e quanto previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;

d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della l. 241/1990.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3-bis (Uso della telematica) della l. 241/1990 l'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuate, mediante modalità telematiche.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

### **Art. 3**

#### **(Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale)**

1. Nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990.

2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, la previsione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, in caso di progetti di opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, la disapplicazione delle correlate specifiche procedure previste dalla normativa di settore ai fini del rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.

### **Art. 4**

#### **(Integrazione della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)**

1. Dopo l'articolo 45 bis della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), è inserito il seguente:

### **Art. 45 ter**

#### **(Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)**

1. Al fine di promuovere l'economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell'ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale, stabilisce con propria deliberazione i criteri di applicazione e il modello di comunicazione per l'eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati, di cui agli articoli 29 sexies e seguenti del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti individuati nella



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, secondo quanto previsto all'articolo 216, comma 8 septies, del d.lgs. 152/2006.”.

#### **Art. 5**

##### **(Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)**

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), è sostituita dalla seguente:  
“b) di ristrutturazione urbanistica, diversi da quelli previsti all'articolo 74;”.
2. In fondo alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015, è aggiunta la seguente:  
“g bis) gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di cui all'articolo 74.

#### **Art. 6**

##### **(Norme transitorie e finali)**

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la deliberazione di cui all'articolo 45 ter, comma 1, della l.r. 11/2009, come inserito dall'articolo 4 della presente legge.

\*


#### **Relazione illustrativa**

##### **Art. 1 - Oggetto e finalità.**

L'articolo contiene la specifica dell'oggetto e delle finalità della legge.

##### **Art. 2 - Misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria.**

L' articolo prevede, in applicazione al disposto di cui all'articolo 5 del D.lgs. 222/2016, livelli ulteriori di semplificazione dei regimi amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, mediante misure di accelerazione delle procedure, qualora sia necessaria l'indizione di una conferenza di servizi decisoria. Ossia ogni qual volta la conclusione positiva di un procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

La misura di semplificazione contenuta nell'articolo consiste, essenzialmente:

- nella riduzione dei termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata o simultanea;
- nel massiccio ricorso alla conferenza di servizi semplificata, circoscrivendo in modo più restrittivo, rispetto alla normativa statale, i casi di indizione diretta della conferenza simultanea, che sarà consentita nelle sole fattispecie di stretta necessità.


Si prevede, altresì, che per i casi in cui, all'esito delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza semplificata, è prevista comunque l'effettuazione di una successiva riunione della conferenza in forma simultanea, la possibilità per l'amministrazione procedente di considerare l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza semplificata. Nel caso in cui si decida di ricorrere, in ogni caso, alla riunione della conferenza di servizi in forma simultanea è prevista una riduzione dei termini per lo svolgimento della riunione.

Per agevolare l'applicazione uniforme delle nuove previsioni, si riserva alla Giunta di stabilire le modalità telematiche per lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie e che le nuove modalità procedurali si applichino ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente proposta, in modo da consentire la conclusione dei procedimenti in corso a tale data secondo le regole attualmente in vigore.

### **Art. 3 - Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale.**

L'articolato in esame è principalmente volto a superare dubbi interpretativi e prassi risultate talora non omogenee, chiarendo che il PAUR esitante dal procedimento unico di cui all'art 27 bis, comma 7, del d.lgs 152/2006, è lo strumento di semplificazione che consente l'acquisizione di tutti i titoli (quale che sia l'autorità competente - statale, regionale, provinciale o comunale - e quale che sia la normativa di settore applicabile al caso concreto) necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto assoggettata a VIA di competenza non statale.

Il che porrebbe la normativa regionale in linea con la giurisprudenza costituzionale che - anche con pronunce recenti - ha chiarito la portata 'omnicomprensiva' del provvedimento autorizzativo unico di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del D.lgs. 152/2006. Prendendo in prestito le parole dei Supremi Giudici infatti: *"Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod. ambiente dal D.Lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato "a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto"* (sentenza n. 198 del 2018).



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

*Detto istituto “non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi” (sentenza n. 198 del 2018). Il provvedimento unico ha, dunque, “una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti”, e non “è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto” (sentenza n. 198 del 2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018).*

#### **Art. 4 - Integrazione della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.**

L’articolo 216 del d.lgs. 152/2006, nel disciplinare le operazioni di recupero in forma “semplificata”, al comma 8 septies, prevede che i rifiuti individuati nella ‘lista verde’ di cui al regolamento n. 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio possano essere usati negli impianti industriali autorizzati, ai sensi della normativa sulle AIA e nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare 45 giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente; in tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.


La proposta di semplificazione di cui sopra demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale, la definizione dei criteri di applicazione di tali misure di semplificazione e del relativo modello di comunicazione, affinché gli impianti AIA possano utilizzare, con una mera comunicazione, i rifiuti contenuti nell’elenco verde. La previsione normativa, per la mancanza di criteri applicativi generali a livello statale, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi inapplicata.

#### **Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.**

Il presente articolo mira alla semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana, come misura premiale e di incentivo.

Nello specifico, fatta salva la riserva statale per la definizione degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR 380/2001, estende l’ambito di applicazione della SCIA (alternativa al permesso di costruire) anche agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Si tende così a elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

### **Art. 6 - Norme transitorie e finali.**

L'articolo 6 disciplina, in particolare, i tempi per l'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 45 ter, comma 1, della l.r. 11/2009, come inserito dall'articolo 4 della presente legge.

\*

### **Relazione tecnico-finanziaria**

L'articolo 1 è dedicato alle finalità della legge e va letto come norma di carattere generale e quindi neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 contiene norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria e prevede una riduzione dei termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata o simultanea e nella previsione di un maggior ricorso alla conferenza di servizi semplificata. La norma è di carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 determina una semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. La norma ha una natura essenzialmente interpretativa e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 in tema di promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti inclusi nella cosiddetta 'lista verde'. La norma prevede che la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisca criteri affinché gli impianti AIA possano utilizzare, con una mera comunicazione, i rifiuti contenuti nella lista verde. La norma è di carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 estende l'ambito di applicazione della SCIA, alternativa al permesso di costruire, anche agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. La norma è di carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 prevede l'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale attuativa dell'articolo 4 della proposta di legge. La norma è quindi neutrale dal punto di vista finanziario.

Il Consigliere Regionale  
Daniele Carissimi  

